


n° 451 2002  
n° 624 REG. GEN. 2001



- 6 FEB. 2002  
N. 2 REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3<sup>a</sup> ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 624/01, proposto da

[REDACTED]

in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, via Moretto da Brescia 31

contro

[REDACTED]

in persona del [REDACTED], costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall'  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Milano, via Cornaggia 10

e nei confronti della

[REDACTED]

in persona del rappresentante legale *pro tempore*, non costituitasi in giudizio  
per l'esecuzione

degli effetti della sentenza n.5130/2000 resa sul ricorso n.2183/99;  
visto il ricorso notificato in data 14-21/2/2001 e depositato in data 22/2/2001;  
viste le note d'udienza della parte;  
visto l'atto di costituzione e deduzioni del [REDACTED]

T.A.R. LOMBARDIA  
MILANO  
Copia rilasciata ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. N. 131 del 1998 a richiesta di AVV. GUIDO BARDELLI



[Handwritten signature]



viste le memorie delle parti;

uditi alla camera di consiglio del 4 ottobre 2001, relatore il cons. D.Giordano, i procuratori della parti;

visti gli atti tutti della causa;

ritenuto quanto segue in:

### FATTO e DIRITTO

1) Gli antecedenti in fatto sono stati già illustrati nelle precedenti pronunce n.2923/01 e n.141/01, alle quali si rinvia.

Il collegio deve esaminare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che è stata sollevata dalla difesa comunale. Questa, muovendo dal rilievo che l'art.10 della l.n.205/2000 ha reso applicabili i poteri propri del giudizio di ottemperanza anche nei giudizi per l'esecuzione delle sentenze di primo grado, deduce che questi ultimi devono ritenersi governati anche dalle norme processuali fissate per i primi. Da ciò trae la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, in quanto non preceduto dalla notifica dell'apposito atto di messa in mora previsto dall'art.90, secondo comma, R.D. n.642/1907.

L'eccezione è infondata.

Come esattamente rilevato dalla difesa ricorrente, l'art.10 cit. stabilisce che, ai fini dell'esecuzione delle pronunce di primo grado, il giudice, adito esercita i medesimi poteri del giudice dell'ottemperanza, ma ciò, in assenza di un più esplicito rinvio alle regole processuali proprie di detta procedura, non implica la necessaria trasposizione delle medesime nel giudizio di esecuzione della sentenza non definitiva.

Ne deriva che la proposizione di quest'ultimo esige la notifica del ricorso, ma non richiede, a pena di inammissibilità, la preventiva diffida ad adempiere.

Con riguardo all'atto di messa in mora ex art.90 R.D. n.642 cit., occorre inoltre



Handwritten signature.

Handwritten signature.




considerare che esso assolve alla specifica funzione di far constare formalmente l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare esecuzione al giudicato. La diffida, quindi, si rivela necessaria, in quanto integra la condizione per qualificare la condotta omissiva in termini di inadempimento e per costituire quest'ultimo a termini di legge:

Ciò è tanto vero che la giurisprudenza (cfr. *CdS IV, 7.3.94 n.219*) ha riconosciuto l'inutilità dell'atto di diffida, quando esso non risponda ad un'effettiva funzione sollecitatoria, come si verifica in presenza di un comportamento dell'amministrazione idoneo a palesare, anche implicitamente, l'intenzione di non dare esecuzione al giudicato. Tale evenienza è stata considerata sufficiente ad escludere quell'inerzia non qualificata che costituisce presupposto e giustificazione dell'atto di messa in mora.

Nel caso di specie non può ritenersi sussistente alcuna inerzia che richiedesse di essere fatta constatare mediante la diffida. Ciò in quanto, con la proposizione dell'appello, l'amministrazione comunale, lungi dal determinarsi a stabilire l'importo da offrire alla parte lesa a titolo di risarcimento, ha negato che le circostanze indicate nella sentenza potessero considerarsi idonee a configurare la propria responsabilità precontrattuale, sostenendo di non avere alcun obbligo risarcitorio da soddisfare, il che non può non rappresentare un comportamento incompatibile con la volontà di porre in essere gli adempimenti indicati nella sentenza e, come tale, idoneo a escludere la necessità di essere ulteriormente qualificato attraverso l'atto di messa in mora.

Il ricorso è pertanto ammissibile.

2) La sentenza n.5130/2000 ha accertato la responsabilità precontrattuale del comune per la violazione degli obblighi di lealtà e buona fede nella conduzione delle trattative e ha affermato la risarcibilità delle "sole spese sicuramente sopportate dall'impresa nella fase delle trattative ed al fine di apprestare l'organizzazione aziendale al regolare espletamento del servizio oggetto del contratto", onerando la società



ricorrente di fornire allegazioni probatorie "chiaramente ed univocamente riferibili al rapporto controverso".

Il Collegio è ora chiamato a definire la misura del risarcimento spettante alla società ricorrente. In proposito va ricordato che, in tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è unicamente quello consistente nelle spese che sono derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (c.d. interesse negativo).

Nella specie la possibilità di configurare un danno risarcibile per perdita di ulteriori *chances* deve essere esclusa, atteso che la ricorrente non ha orientato in questa direzione le proprie richieste e comunque non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare la stessa sussistenza di un siffatto danno patrimoniale.

Quanto alle spese sostenute nella fase delle trattative e per la predisposizione delle misure necessarie in vista dell'espletamento del servizio, la ricorrente ha trasmesso all'amministrazione comunale una documentazione con la quale rappresenta:

a) di aver acquistato in data 2 gennaio 1999, mediante contratto di locazione finanziaria, un mezzo articolato del costo complessivo di £.170.000.000;

b) di aver corrisposto al proprio rappresentante impegnato nelle trattative l'importo complessivo di £. 3.000.000 (oltre IVA), di cui £.2.800.000 per rimborso spese e £.200.000 per provvigioni;

c) di aver sopportato ulteriori spese per gli onorari connessi alle prestazioni di consulenza stragiudiziale, per l'importo totale di £.15.296.942.

In esecuzione dell'ordine istruttorio impartito con l'ordinanza n.141/01, la società ricorrente ha poi depositato una relazione tecnica al fine di documentare l'inerenza delle spese sostenute con il rapporto controverso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

3) Con riguardo all'acquisto dell'automezzo, la ricorrente ha riconosciuto che il mezzo è stato utilizzato nello svolgimento dell'attività aziendale e ha dichiarato di non essere in grado di definire la misura entro la quale il medesimo si sia rivelato superfluo rispetto alle esigenze aziendali. L'acquisizione dell'automezzo, quindi, non si è rivelata una spesa inutile e non ha rappresentato in sé un danno per l'azienda, in quanto l'autoarticolato si è comunque rilevato funzionale alle attività di impresa, tanto è vero che la ricorrente non si spinge a sostenere che non avrebbe acquistato il mezzo senza la prospettiva dell'incremento dell'attività derivante dallo svolgimento del servizio, ma si limita ad affermare che avrebbe solo differito nel tempo l'acquisto medesimo.

Il danno che la ricorrente assume di aver subito deriva, quindi, dall'essere stata indotta ad anticipare un investimento utile, ma non urgente. Ossia dall'aver erogato anzitempo una somma di denaro che avrebbe altrimenti destinato ad altri impieghi o di cui avrebbe continuato a percepire i frutti.

Che a tale situazione possa corrispondere un pregiudizio economico in danno dell'interessata, sembra innegabile alla luce del principio della naturale fecondità del denaro, nonché per la considerazione che gli investimenti aziendali sono normalmente orientati dalla prospettiva dell'incremento del volume di affari, per cui in assenza di questa l'imprenditore procede eventualmente alla sostituzione, ma non all'integrazione degli automezzi esistenti. Può, quindi, riconoscersi la sussistenza di un legame causale tra l'ingiustificata interruzione delle trattative e il pregiudizio indicato dalla ricorrente.

Quanto invece alla dimensione di un danno siffatto, essa non può essere determinata con precisione, non potendosi stabilire con certezza quale sarebbe stato il momento in cui l'interessata avrebbe effettivamente proceduto dell'acquisto dell'automezzo; occorre quindi procedere alla sua liquidazione in via equitativa ex art.1226 cod.civ.

Al riguardo il Collegio, pur con l'elasticità propria dell'istituto, ritiene di dover



adottare un criterio che tenga conto di dati di comune esperienza, desumibili dalla misura dell'interesse legale; si può, quindi, presuntivamente indicare il danno in applicazione di un parametro forfettario corrispondente al 3% del valore complessivo dell'automezzo (pari a £.170.000.000) e quindi in £. 5.100.000.

4) Quanto alle spese sostenute per il contratto di rappresentanza, dalla relazione in atti emerge che l'attività professionale dell'agente si è svolta nel periodo compreso tra novembre 1998 e gennaio 1999 per un totale di 50 ore lavorative dedicate alle trattative condotte con l'amministrazione comunale.

Compete quindi alla ricorrente il ristoro delle somme erogate per i soli pagamenti riferiti al periodo considerato, con esclusione anche delle provvigioni che non sembrano riferibili al rapporto controverso. La misura del risarcimento per la voce considerata viene liquidata in £.1.200.000, corrispondente alla misura del corrispettivo mensile (£.400.000) per il trimestre suindicato.

5) Deve riconoscersi anche il rimborso integrale delle spese per la consulenza stragiudiziale, cui l'interessata ha fatto ricorso per essere assistita nella fase delle trattative con l'amministrazione comunale. Dette spese, che sono state inutilmente sostenute dalla ricorrente, sono univocamente riferibili al rapporto controverso.

Spetta, quindi, alla ricorrente il ristoro di tale somma nella misura risultante dalla parcella redatta dal professionista per l'importo totale di £.15.296.942.

6) In conclusione il ricorso deve essere accolto nei sensi suindicati, con conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni nella misura complessiva di £. 21.596.942, pari per arrotondamento a 11.154 euro, sulla quale andranno calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda originaria (ossia dalla data della notifica del ricorso n.2183/99).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in



dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia definitivamente pronunciando sul ricorso n. 624/01 così dispone:



-accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto condanna il [redacted] al risarcimento dei danni, che vengono liquidati in € 11.154, oltre agli interessi legali;

-condanna il [redacted] al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida complessivamente in € 4.000 (quattromila euro), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano il 4 ottobre 2001 in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

Ezio Maria Barbieri-presidente

Domenico Giordano-cons.est.

Mario Alberto Di Nezza-ref.

*Ezio Maria Barbieri*

*Domenico Giordano*

4561 I. Bollo	€ 20,66
1031 I. Reg.	€ 355,00
1031 I. Reg.	€
3341 Trib. Sped.	€ 4,13
TOTALE	€ 369,79

017732

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 6 FEB. 2002

(art. 55, l. 27.4.1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione

*[Signature]*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della LOMBARDIA

E' copia cartacea originale

e cartacea in epigrafe.

Milano, 20 maggio 2002

DELLA 3<sup>A</sup> SEZ.  
MILANO